

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER
L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	pag.
Articolo 1 Oggetto.....	2
Articolo 2 Finalità.....	2
CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE	
Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale.....	2
Articolo 4 - Avviso di selezione.....	3
Articolo 5 - Domanda di selezione	3
Articolo 6 - Commissione giudicatrice	3
Articolo 7 Graduatoria	4
CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI	
Articolo 8 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali.....	4
Articolo 9 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali	5
Articolo 10 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta.....	6
CAPO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI	
Articolo 11 – Albo Avvocati	7
Articolo 12 - Requisiti di iscrizione	8
Articolo 13 – Criteri di affidamento degli incarichi.....	9
Articolo 14 - Durata e aggiornamento dell’Elenco. Validità dell’iscrizione	10
Articolo 15 – Cancellazione dall’Albo	12
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 16 – Tutela della riservatezza	12
Articolo 17 – Disposizioni transitorie.....	13
Articolo 18 – Entrata in vigore.....	14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi, ivi compreso l'affidamento dei servizi legali di Ferrovie Udine Cividale s.r.l. di seguito F.U.C..

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4.

2. Ove sia previsto il possesso di speciali abilitazioni per il potenziamento dell'organico, la F.U.C. anche in collaborazione con altre imprese ferroviarie e con centri di formazione riconosciuti, potrà indire percorsi di formazione gratuiti volti a far acquisire ai partecipanti le abilitazioni necessarie, in tal caso i relativi bandi potranno prevedere le modalità di assunzione all'esito del percorso formativo.

3. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del/della candidato/a, in relazione alle esigenze

richieste dalla posizione da ricoprire.

4. Il reclutamento del personale avviene inoltre nel rispetto dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 10/2012.

Articolo 4 - Avviso di selezione

1. L'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale è pubblicato sul sito internet di F.U.C.: www.ferrovieudineciviale.it.” L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei. L'avviso di selezione indica:

- a) il profilo professionale ricercato;
 - b) il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
 - c) l'inquadramento contrattuale previsto;
 - d) quali requisiti di carattere generale devono essere posseduti dai/dalle candidati/e;
 - e) la tipologia delle prove selettive (per soli titoli, colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
 - f) il termine e le modalità di partecipazione alla selezione;
 - g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
3. Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato, FUC si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

Articolo 5 - Domanda di selezione

Gli/Le interessati/e possono partecipare alla selezione seguendo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sul sito internet di F.U.C.: “www.ferrovieudineciviale.it” e con le modalità indicate dallo stesso.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da un numero dispari di membri

(almeno tre) ed è nominata dal Direttore Generale o da un suo delegato.

2. La composizione della commissione di cui al comma 1 assicura, salva motivata impossibilità, la rappresentanza di entrambi i generi.

3. Nel caso in cui, effettuate le nomine, venga a mancare alcuno dei componenti della commissione, si procederà alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni già espletate.

4. Non può far parte della commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti di natura economica o vertenze di altra natura. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.

5. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte della Società.

6. La commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive all'interno delle materie indicate nell'avviso di selezione, il tempo concesso ai/alle candidati/e per lo svolgimento delle stesse e la valutazione delle prove sostenute dai/dalle candidati/e.

Articolo 7 - Graduatoria

1. La commissione forma la graduatoria dei/delle candidati/e.

2. F.U.C.. può stabilire l'utilizzo delle graduatorie delle selezioni, nell'anno successivo alla data di loro formazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente identiche caratteristiche professionali.

CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 8 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal Titolo VII del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo:

- a) gli incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio nonché gli altri servizi legali disciplinati dall'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la cui regolamentazione si rinvia al Capo IV del presente Regolamento;
- b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal decreto legislativo 50/2016.

Gli incarichi non possono avere durata indeterminata

Articolo 9 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali

1. F.U.C., per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
- b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:

- a. Possesso dei requisiti di carattere generale;
- b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
- d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- f. Pubblicazioni Scientifiche;

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.

4. . La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell'articolo 6.

5. . Si applicano gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 10 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 9, comma 2, e previa specifica motivazione,

può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
- b. in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
- c. qualora, e solo per importi inferiori a € 40.000,00 (o la diversa soglia tempo per tempo vigente per gli affidi senza gara) esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuitu personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

CAPO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI E PER LA DIFESA E L'ASSISTENZA IN GIUDIZIO

Articolo 11 – Albo Avvocati

1. Al fine di garantire che l'affidamento degli incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio di F.U.C., nonché degli altri servizi legali non previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 50/2016 ovvero i servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 4 del menzionato Codice, F.U.C. istituisce l'Albo Avvocati. Gli incarichi relativi ai servizi legali saranno affidati da F.U.C., a rotazione, esclusivamente ai professionisti iscritti a tale Elenco.

2. Per iscriversi agli Elenchi Avvocati di F.U.C. . gli interessati devono:

- a. prendere visione del presente Regolamento;
- b. inviare a F.U.C.. la domanda di iscrizione a mezzo PEC, secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito web di F.U.C., il relativo curriculum vitae formativo e professionale, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure tramite documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24

e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il CV formativo e professionale di cui al comma 2 lettera b), in formato europeo, sottoscritto o firmato digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003), dovrà riportare in modo esplicito:

- a. le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie previste all'art. 12, lettera b);
- b. il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
- c. i corsi di formazione frequentati;
- d. gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici o società in house;
- e. l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.

4. F.U.C. si riserva la facoltà di richiedere la comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e riportati nel CV, mediante produzione di adeguata documentazione. L'esatto adempimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti è condizione per il ricevimento e l'esame della domanda.

Articolo 12 - Requisiti di iscrizione

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. requisiti generali:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. insussistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto.
5. insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica

Amministrazione e società pubbliche in house.

In caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati o tra professionisti, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

Qualora successivamente all'iscrizione all'albo il professionista dovesse entrare a fa parte di una associazione professionale ovvero una società tra avvocati o professionisti ed intenda partecipare ad una procedura indetta dalla stazione appaltante per il tramite dei suddetti enti dovrà rendere apposita dichiarazione in risposta alla lettera di invito/richiesta di offerta ferma la personalità della prestazione.

b. requisiti specifici:

- a. iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
- b. comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti categorie / materie per le quali si chiede l'iscrizione per un massimo di due e da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale:
 1. diritto ferroviario (leggi e regolamenti nazionali e comunitari sulla gestione delle infrastrutture e flotte di rotabili, inclusi i carri ferroviari, circolari attuative ANSF)
 2. diritto commerciale;
 3. diritto immobiliare: locazioni;
 4. diritto del lavoro;
 5. diritto amministrativo: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 6. diritto delle nuove tecnologie disciplina del documento elettronico (d.lgs 82/2005 e reg.: e-IDAS)
 7. diritto della Privacy

8. tributario

9. penale.

Articolo 13 – Criteri di affidamento degli incarichi e compensi

1. L'Albo non prevede la costituzione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali.
2. Ai soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo viene data comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'Albo ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione a mezzo PEC.
3. Se entro 30 giorni dall'invio della domanda di iscrizione non perviene alcuna risposta da parte di F.U.C., la domanda è da intendersi rigettata.
4. F.U.C. può affidare l'incarico per la difesa e l'assistenza in giudizio e delle attività previste dall'art. 17 del decreto legislativo 50/2016 nonché degli altri servizi legali non previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 50/2016 ovvero i servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici esclusivamente a coloro ai quali è stata confermata l'iscrizione all'Albo tramite l'apposita comunicazione di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 50/2016.
5. Qualora dall'albo istituito in ragione della particolarità dell'affare da trattare non vi siano professionisti in possesso degli specifici requisiti la S.A. si riserva di attingere nominativi dagli Albi Professionali.
6. La valutazione per l'affidamento dello specifico incarico in tutte le ipotesi al di sopra delle soglie di cui all'art 36 c.2 lettera "a", viene effettuata da una commissione composta da tre membri e nominata dall'Amministratore Unico o da un suo delegato e tiene conto della competenza ed esperienza dei professionisti. L'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione. All'atto del conferimento dell'incarico deve essere predeterminato il compenso da corrispondere al professionista.

Al di sotto delle soglie di cui sopra la S.A. Si riserva di non procedere alla nomina di una

commissione

7. In caso di affidamento dell'incarico, l'avvocato deve acconsentire alla pubblicazione del curriculum vitae e del compenso ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto Legislativo 33/2013.

8. I compensi per l'attività giudiziale saranno di regola determinati sulla base delle tariffe professionali vigenti tempo per tempo nella misura media. In caso di esito favorevole della controversia con rifusione delle spese in misura maggiore a quella stabilita quale compenso, il differenziale positivo resterà acquisito a vantaggio del professionista incaricato solo ove effettivamente rifiuto dal soccombente.

9. I compensi per l'attività stragiudiziale e di consulenza se non connessa all'attività giudiziale saranno posti a base di gara dalla stazione appaltante sulla base della complessità, durata ed impegno richiesti per il singolo incarico e specificati nella richiesta di offerta, lettera di invito, documenti di gara.

10. Per gli affidi si utilizzerà di regola il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti gli affidi al di sopra delle soglie di cui all'art. 36 c 2 lettera "a" del d.lgs 50/2016. Per gli affidi al di sotto di tale soglia potrà essere utilizzato anche il criterio del minor prezzo.

Articolo 14 - Durata e aggiornamento dell'Elenco. Validità dell'iscrizione

1. L'Elenco ha durata annuale, decorrente dalla data della sua pubblicazione sul sito web di F.U.C..

2. Alla scadenza di cui all'art. 17 del presente Regolamento, la Società apre le iscrizioni all'Albo con cadenza annuale .

3. Non sono prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute al di fuori delle modalità e dei termini stabiliti dal presente Regolamento.

4. L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha validità corrispondente alla durata dello stesso Elenco pubblicato sul sito web della Società.

Articolo 15 – Cancellazione dall'Albo

1. F.U.C. può procedere alla cancellazione dei soggetti iscritti all'Albo nei seguenti casi:

- a) accertata carenza dei requisiti o falsità dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/rinnovo;
- b) se i soggetti iscritti all'Albo, invitati ad una procedura ai sensi del precedente art. 14, non rispondono per due volte consecutive o presentano offerte per le quali F.U.C. rileva gravi anomalie;
- c) accertate e gravi inadempienze in esecuzione di precedenti prestazioni svolte a favore di F.U.C.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

2 Il titolare del trattamento è F.U.C. S.R.L. con sede legale in Via Peschiera 30 a Udine, il responsabile del trattamento è indicato sul sito di F.U.C.

3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.

4. I dati contenuti nei Curricula e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e dei Capi II, III e IV del presente regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul sito F.U.C. in applicazione del decreto legislativo 33/2013.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, F.U.C. potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a:

- a) soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- b) ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
- c) al personale di F.U.C. che cura il procedimento;
- d) al personale di F.U.C. in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
- e) soggetti che operano con F.U.C. per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
- f) altri soggetti individuati come contro interessati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

7. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016 con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. La Società apre le iscrizioni all'Albo degli Avvocati di cui all'articolo 11 per un periodo di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito web di F.U.C.

2. In fase di prima applicazione, l'Albo istituito secondo le disposizioni del Capo IV del presente

Regolamento ha validità fino a tutto il 31.12.2020

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet di F.U.C. www.ferrovieudineciviale.it

Udine, 27.12.2018

L'amministratore unico

dott. Maurizio Ionico